

UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO

Sede: piazza XX settembre 2 – 15010 Ponti (AL) tel. 0144-596403 fax 0144-371998

e mail info@unionemontanasuoldaleramo.it

Pec unionemontana.s.aleramo@cert.ruparpiemonte.it

sito web www.unionemontanasuoldaleramo.it

C.F. e P. IVA 02412210060

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA LAVORO TEMPORANEO FIGURE PROFESSIONALI ASCRIVIBILI ALLE CATEGORIE D1 – C1 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI. ATTIVITÀ E DEI SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI DELL' UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO ENTE GESTORE A.S.C.A. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, PROGETTO PON ReI (REDDITO DI INCLUSIONE) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON AGGIUDICAZIONE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA. CODICE CIG: 7438702315 - 7645792328 CODICE CUP: B41H17000200006 - B41H18000060006

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO

Art. 1 - Finalità e oggetto dell'affidamento

La presente procedura è volta a individuare una agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4 del D.Lvo 276/2003 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato, con riferimento al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Regioni-Autonomie Locali, a favore dell'Unione Montana Suol d'Aleramo Ente gestore A.S.C.A. Servizi Socio Assistenziali dell'acquese della figure professionali di:

N. 1 Assistente Sociale - Cat. D1, iscritto all'albo per l'esercizio della professione

N. 1 Istruttore Amministrativo – Cat. C1, Con pregressa esperienza professionale.

1. Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di consentire l'impiego a tempo determinato presso l'ufficio dell'A.S.C.A. Servizi Socio Ass.li dell'acquese.
2. Il personale oggetto del servizio di somministrazione svolge funzioni proprie del profilo professionale richiesto, come meglio indicato nel successivo art. 6 e nell'allegato 1 "Profili professionali".
3. A titolo meramente indicativo, nel corso della durata contrattuale si ipotizza l'impiego di:
n. 1 Assistente Sociale;
n. 1 Istruttore amministrativo;
oltre eventuali ulteriori necessità, che dovessero rendersi necessarie per far fronte a istanze o adempimenti connessi all'organizzazione dei Servizi Sociali Professionali e di Segretariato Sociale, al momento non preventivabili.
4. Il servizio fornito dall'Agenzia deve comprendere tutte le attività necessarie alla somministrazione di lavoro temporaneo, ivi comprese le attività di ricerca, di selezione e di eventuale sostituzione del personale somministrato dall'Agenzia.

Art. 2 - Normativa di riferimento

- 1 La presente procedura di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato dovrà essere svolta nel rispetto della normativa vigente. In particolare dovranno essere osservati i principi previsti:
 - dal D.P.R. 30-06-1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
 - dalle disposizioni di cui alla Legge 12-03-1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
 - dal D.L.vo n. 165/2001 e in particolare dall'art. 36 e successive modificazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
 - dalla Legge 14-02-2003 n. 30 "Delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";
 - dal D.L.vo 10-09-2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
 - dal D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50, "Nuovo codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
 - dal D.L.vo 9-04-2008, n. 81 e successive modificazioni "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
 - dal C.C.N.L. applicabile all'Agenzia somministratrice;
 - dai CC.NN.LL. applicabili ai dipendenti degli enti del comparto Regioni e Autonomie Locali;
 - dalle norme del Codice Civile dalle disposizioni normative in materia di imposte, tasse e contributi;
 - dalle disposizioni in materia di antimafia.

Art. 3 - Importo e durata dell'appalto

- 1 L'importo stimato dell'appalto ammonta a € 106.913,75 (centoseimilanovecentotredici/75) onnicomprensivi, compreso IVA e oneri di legge, di cui costi per la sicurezza pari a zero. Tale importo complessivo è una mera stima derivante dal fabbisogno in via presuntiva, per 14 mesi a tempo pieno, pertanto lo stesso importo non sarà vincolante per l'Amministrazione che può ridurre l'orario per esigenze di servizio o per mancanza di risorse economiche. L'importo indicato, in caso di utilizzo del personale del servizio sociale professionale per adempimenti straordinari dovuti ad adempimenti obbligatori, al di fuori dell'ordinario orario di servizio, dovrà essere maggiorato delle percentuali previste per la categoria di riferimento secondo le previsioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale Regioni e Autonomie Locali; l'Agenzia appaltatrice è tenuta pertanto ad accettare le eventuali variazioni in difetto o in eccesso alle stesse condizioni dell'offerta di gara, senza nulla pretendere in termini di indennità o risarcimenti.
- 2 L'importo posto a base di gara è comprensivo di ogni onere e dell'IVA inclusa, calcolata sull'onere di agenzia, sui costi della sicurezza e sul margine di agenzia, ai sensi di legge.
- 3 L'importo posto a base di gara è compensativo e remunerativo del costo orario di un lavoratore delle categorie D1/C1 richieste (trattamento fondamentale e accessorio nonché oneri aggiuntivi) e del costo e degli oneri che l'agenzia aggiudicataria deve sostenere per svolgere tutte le attività oggetto di appalto (cd "servizio o onere di agenzia").
- 4 Il prezzo offerto per lo svolgimento del servizio oggetto di appalto deve pertanto intendersi onnicomprensivo e remunerativo di tutte le attività richieste nel presente capitolato; oltre al corrispettivo come sopra calcolato, non sarà riconosciuto all'Agenzia

aggiudicataria nessun altro compenso a qualunque titolo richiesto.

5. Il corrispettivo dell'aggiudicatario sarà dato dalle ore di lavoro effettivamente prestate dal/i lavoratore/i per il costo orario derivante dall'offerta dall'aggiudicatario in sede di gara.
6. La durata del contratto di appalto è fissata in 14 mesi, prolungabili, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula del contratto, ovvero dall'aggiudicazione nell'ipotesi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - Avvio del servizio in caso di pendenza di stipula del contratto

1. In considerazione della particolare natura del servizio oggetto di appalto, l'Amministrazione si riserva, in casi di urgenza o di necessità, di richiedere a decorrere dal **1 novembre 2018**, l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto. In tal caso il termine contrattuale avrà decorrenza dall'avvio del servizio.

Art. 5 - Modalità di espletamento del servizio

1. L'Amministrazione dell'Unione Montana Suol d'Aleramo procederà, sulla base delle esigenze consolidate, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposita richiesta scritta a firma del Responsabile Amministrativo, inoltrata a mezzo email o mediante posta certificata al numero o indirizzo indicato dall'Agenzia stessa.
2. Il personale dovrà prendere servizio, entro il termine indicato dall'Unione Montana Suol d'Aleramo previsto per il giorno 02/11/2018, anche in caso di richiesta di avvio del servizio in pendenza di stipula del contratto, a seguito dell'aggiudicazione.
3. Le attività del lavoratore per l'espletamento delle proprie mansioni negli uffici dei Servizi socio assistenziali A.S.C.A., è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
4. Il prestatore di lavoro è soggetto a un periodo di prova, secondo quanto previsto dall'art. 28 del contratto collettivo nazionale per i lavoratori somministrati, al termine del quale, in caso di mancato superamento, l'Agenzia somministratrice è tenuta alla sostituzione della persona entro il termine perentorio di 5 giorni naturali e consecutivi.
5. L'Agenzia aggiudicataria garantisce, sin d'ora, ai sensi della normativa vigente in materia, che il trattamento economico che corrisponderà a ciascun singolo lavoratore temporaneo, sarà quello previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro in vigore, che potrà essere maggiorato a seguito di miglioramenti economici previsti da contratti avviati a regime del periodo di utilizzo dello stesso prestatore temporaneo, ivi compresi eventuali trattamenti economici per missioni. Si precisa che relativamente alle spese per le missioni, le quali dovranno essere sempre previamente autorizzate dal competente Responsabile di Servizio, si rimborseranno all'Agenzia aggiudicataria solo quelle che risulteranno avere i requisiti normativamente previsti per la liquidazione e che saranno provate con idonea documentazione.
6. La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'agenzia ai lavoratori è quella prevista dalla normativa vigente in materia.
7. Qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel presente Disciplinare, ivi comprese altre assenze rispetto a quelle relative alle ferie maturate (ad esempio: malattie, permessi studio, congedi straordinari, infortuni), sono a carico dell'Agenzia aggiudicataria e si ritengono compensate dal margine di intermediazione offerto, che si intende pertanto remunerativo del rischio di impresa.
8. Prima di prendere il servizio, il personale messo a disposizione dall'Agenzia sosterrà un

colloquio conoscitivo con i Responsabili dei Servizi Socio Assistenziali anche al fine di fornire all'Operatore maggiori conoscenze sulle attività proprie dell'Ufficio e dei servizi sociali professionali.

9. L'Amministrazione provvederà a informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso i servizi sociali dell'A.S.C.A.
10. L'Unione, nel corso del rapporto contrattuale, si riserva la possibilità di avanzare ulteriori richieste di prestazione di lavoro per altre figure professionali; l'Agenzia è tenuta ad applicare le stesse condizioni contrattuali del presente Disciplinare.

A. ASSISTENTE SOCIALE

Attività riferite al Sostegno per l'Inclusione Attiva (REI):

Funzioni di pre-assessment, assessment, progettazione, valutazione e monitoraggio dell'intervento integrato attivato in favore del Nucleo Familiare Beneficiario (NFB); partecipazione alle Equipe Multidisciplinari (EM) per l'attuazione del progetto personalizzato; responsabile del caso per la presa in carico del Nucleo Familiare Beneficiario (NFB); ogni ulteriore funzione e attività prevista per il profilo professionale ai sensi delle Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva (REI).

B. AMMINISTRATIVO

Attività riferite al Sostegno per l'Inclusione Attiva (REI):

Raccolta, caricamento sul portale INPS e monitoraggio delle domande REI, collaborazione con l'Assistente Sociale per le Funzioni di pre-assessment, assessment, progettazione, valutazione e monitoraggio dell'intervento integrato attivato in favore del Nucleo Familiare Beneficiario (NFB); partecipazione alle Equipe Multidisciplinari (EM) per l'attuazione del progetto personalizzato e ogni ulteriore funzione e attività prevista per il profilo professionale ai sensi delle Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva (REI).

Art. 6 - Tempi di lavoro e calendario

1. Le figure lavorative richieste avranno un impegno orario settimanale ordinario di 36 ore settimanali per ciascun lavoratore, da distribuire di norma e secondo programmazione operativa nell'arco lavorativo feriale della settimana (lunedì/venerdì) in orario antimeridiano e/o pomeridiano, salvo necessità diverse nei limiti indicati al punto 8) del presente articolo, e comunque con recupero e/o incremento orario al fine di non superare il limite complessivo previsto per ciascuna figura professionale, oltre diverse, future e necessarie rimodulazioni e determinazioni, che potranno essere richieste alle stesse condizioni e compenso dell'impegno iniziale.
2. Per ciascun lavoratore sono ammesse non più di 15 ore mensili di lavoro straordinario, previa autorizzazione scritta.
3. Periodo temporale di riferimento: **2 novembre 2018 - 31 dicembre 2019.**

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL’OFFERTA TECNICA

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno presentare una “Proposta tecnica di somministrazione di lavoro”, con soluzioni atte a garantire la migliore assistenza all’Unione Suol d’Aleramo.

Unitamente a tale proposta dovranno essere fornite le seguenti informazioni debitamente documentate:

- presenza diffusa sul territorio nazionale: a tal fine l’Agenzia dovrà produrre l’elenco delle sedi e il numero di quelle affiliate, sia nel territorio nazionale, sia in quello locale, alla data del 30.06.2018;
- tempi previsti per l’effettiva messa a disposizione/sostituzione del personale richiesto, espressi in giorni, modalità e sistemi di reclutamento;
- numero delle ore di formazione specifica (escluso le ore di formazione relative alla sicurezza) che l’Agenzia Aggiudicataria si impegna a far svolgere al dipendente nel periodo di vigenza del presente appalto;

La documentazione sopra richiesta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere inserita nella BUSTA relativa alla Documentazione per l’offerta tecnica.

Art. 8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previsto all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e la procedura di gara sarà svolta da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, secondo quanto previsto dall’art. 77 del decreto medesimo, che procederà alla formulazione di un giudizio, mediante l’applicazione dei seguenti parametri di valutazione e dei relativi pesi:

Elemento	Punteggio massimo	Ambito	Elemento
Tempo medio di reclutamento/sostituzione	40	Offerta tecnica	Modalità di ricerca e selezione
Formazione	12	Offerta tecnica	Servizi migliorativi
Presenza territoriale (sul territorio nazionale)	8	Offerta tecnica	Tempi di reclutamento/sostituzione
Totale			

OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 60 punti

A - Presenza territoriale - punti massimi 8:

(sono da considerare sia le sedi, sia le affiliate, del territorio nazionale alla data del 30.06.2018)

A.1 Punteggio per il n. di sedi a livello nazionale max 4 punti: da 10 a 30 sedi: punti 1

da 31 a 45 sedi: punti 2

da 46 a 60 sedi: punti 3

oltre 60 sedi: punti 4

A.2 Punteggio per presenza di sedi locali nel territorio dei 29 Comuni aderenti all’ASCA 4 punti

A.3 Punteggio per presenza di sedi locali al di fuori del territorio dei 29 Comuni aderenti all’ASCA 0 (zero) punti

B - Tempo medio di reclutamento/sostituzione del personale - punti massimi 40 così suddivisi:
entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta: punti 40; entro 2 giorni: punti 32
entro 3 giorni: punti 25
entro 4 giorni: punti 17
entro 5 giorni: punti 10

C- Formazione – punti massimi 12:

verranno prese in considerazione il numero delle ore di formazione specifica (escluso le ore di formazione relative alla sicurezza) che l'Agenzia Aggiudicataria si impegna a far svolgere al dipendente nel periodo di vigenza del presente appalto;

Il punteggio complessivo assegnato per la parte qualitativa Q(1) (punti max 60), sarà determinato dalla somma algebrica dei risultati ottenuti dai partecipanti per ciascuno dei criteri dell'offerta tecnica, ognuno dei quali verrà riparametrato sulla base della seguente formula:

$$Q(i) = A(i) + B(i) + C(i)$$

Q(i) = punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima

A(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per la presenza territoriale. B(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per il tempio medio di reclutamento/sostituzione

C(i) = punteggio assegnato all'offerta i-esima per la Formazione calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto seguente.

Il punteggio relativo alla Formazione di cui alla lettera C della tabella sarà determinato sulla base della seguente formula, con l'utilizzo di quattro decimali, l'ultimo dei quali arrotondato all'unità inferiore o superiore

$P = 10 \times n.Ore / nm.Ore$ Dove P= punteggio

N.Ore= numero ore di formazione previste

Nm.Ore= numero più elevato di ore di formazione previste

Si precisa inoltre che la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative a ditte che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi all'offerta tecnica, almeno il punteggio di 30 su 60.

VALUTAZIONE PREZZO: punteggio massimo 40 (P(i))

L'importo stimato dell'appalto ammonta a € 106.913,75 (centoseimilanovecentotredici/75) onnicomprensivi, compreso IVA e oneri di legge, di cui costi per la sicurezza pari a zero.

Gli operatori economici dovranno indicare l'offerta in ribasso sull'importo di € 106.913,75 (centoseimilanovecentotredici/75) compreso IVA.

Per valutare il prezzo di ogni singolo offerente si procede nel seguente modo:

Prezzo P(i) (punti max 40)

Offerta / offerta migliore x 40 =

L'offerta di ciascun candidato viene messa in relazione all'offerta migliore. L'offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l'offerta fatta. L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Impresa che avrà ottenuto il punteggio più elevato, sommando Q(i), per la parte qualitativa, al punteggio ottenuto per la parte prezzo P(i).

Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016), prima della riparametrazione.

Art. 9 - Obblighi a carico dell'Agenzia somministratrice/Requisiti del personale

1. L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
2. L'Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta all'Amministrazione, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
3. Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il personale dovrà possedere le competenze necessarie al profilo professionale richiesto.
5. L'Agenzia somministratrice deve porre a disposizione dell'Unione Montana Suol d'Aleramo ente Gestore dell' ASCA servizi sociali dell'acquese personale che sia anch'esso in possesso di tutti i requisiti morali e professionali che non contrastino con le cause di esclusione richiamate all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 in merito a decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, co. 4, del medesimo decreto.
6. L'Agenzia dovrà provvedere a informare/formare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Amministrazione.
7. Vista la particolarità del servizio, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività, deve essere garantita la continuità del personale e il puntuale pagamento dello stesso con cadenza mensile e pertanto l'Agenzia aggiudicataria, garantirà tale adempimenti e in caso di assenza del lavoratore, per qualsiasi motivo determinata, dovrà provvedere, con oneri a proprio carico, alla sua immediata sostituzione.
8. L'Agenzia deve corrispondere al prestatore di lavoro temporaneo il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente per gli enti locali.
9. L'Agenzia deve provvedere, su richiesta del committente, alla sostituzione del lavoratore che interrompa la prestazione lavorativa entro 5 giorni dall'interruzione stessa.

Art. 10 - Modalità di pagamento

1. L'Amministrazione Unione Montana Suol d'Aleramo corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria le ore di lavoro effettivamente prestate dal/i lavoratore/i moltiplicate per l'importo orario aggiudicato in sede di gara oltre IVA ai sensi di legge calcolata sull'onere di agenzia. L'Agenzia aggiudicataria non dovrà addebitare le ore non lavorate.
2. Al fine di documentare le ore di lavoro effettivamente svolte dal singolo lavoratore lo stesso provvederà a compilare e sottoscrivere il foglio di presenza per ogni periodo mensile (o frazione di mese) e a trasmetterlo entro il giorno 5 del mese successivo in copia sia al Unione Montana Suol d'Aleramo - servizi sociali che all'Agenzia.
3. L'Unione Montana Suol d'Aleramo ente gestore A.S.C.A. provvederà a corrispondere mensilmente l'importo dovuto entro 60 giorni dal ricevimento del foglio di presenza di cui sopra e di regolare fattura elettronica, previa verifica della regolarità del servizio prestato ai sensi del successivo art. 16.
4. Ciascuna fattura dovrà riportare la specifica dei nominativi del personale impiegato e le ore svolte da ciascuno di essi secondo le indicazioni di cui all'art. 7 del presente capitolato, il CIG 7438702315 - 7645792328, il codice univoco fattura: **UF2XJR**, e tutte le altre informazioni e indicazioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
5. L'Unione Montana Suol d'Aleramo non corrisponderà all'agenzia importi ulteriori al

corrispettivo come sopra determinato a qualunque titolo richiesto ivi compresi rimborsi spese, indennità di missione o buono pasto.

6. Il prezzo determinato all'atto di aggiudicazione rimarrà fisso e invariato per tutta la durata del contratto, salvo variazioni disposte per legge o eventuali condizioni più favorevoli di cui dovrà essere data comunicazione all'Unione Montana Suol d'Aleramo.

Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni

1. L'assicurazione INAIL e ogni onere conseguente è a carico dell'azienda somministratrice cui spetta anche di procedere alle denunce per infortunio o malattia professionale.
2. L'Unione Montana Suol d'Aleramo ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 276 del 2003, sarà civilmente responsabile nei confronti dei terzi, di tutti i danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni, ferma restando la responsabilità diretta e solidale del lavoratore somministrato ai sensi dell'art. 2043 del C.C., nei confronti del quale l'Amministrazione potrà esercitare azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile, a tal fine l'agenzia provvederà all'assicurazione RCVT dei lavoratori somministrati.

Art. 12 - Sostituzione dei prestatori di lavoro per inadeguatezza e negligenza

1. Il comportamento tenuto durante l'attività lavorativa dai dipendenti dell'agenzia deve essere consono alla funzione esercitata.
2. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, oppure nel caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami nei confronti di dipendenti dell'Agenzia, il Responsabile del procedimento può chiedere, con nota motivata, che gli operatori contestati vengano sostituiti, con oneri tutti a carico dell'Agenzia, entro e non oltre il termine indicato nella nota medesima, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.
3. Danno comunque luogo all'allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro in evidente stato di alterazione psicofisica, l'inosservanza di norme regolamentari che possono arrecare danno alle persone e arrecare danno a cose o persone con dolo o colpa grave. In questo caso il lavoratore somministrato deve comunque essere tempestivamente sostituito dall'Agenzia, con oneri tutti a proprio carico, entro e non oltre il termine ivi indicato, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 15.

Art. 13 - Provvedimenti disciplinari

1. Il personale dell'Agenzia deve rispettare le norme di legge e regolamenti inerenti il servizio assegnato con particolare riferimento al **codice di comportamento** dei dipendenti pubblici emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013, le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dal Unione Montana Suol d'Aleramo con i responsabili dell'Agenzia. Deve inoltre svolgere il compito assegnato con responsabilità, rispetto dell'utenza del servizio e spirito di collaborazione al lavoro di gruppo.
2. L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro sarà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione dell'Unione Montana Suol d'Aleramo, che comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Art. 14 - Revisione prezzi

1. I prezzi unitari al netto del ribasso offerto in sede di gara rimangono invariati per tutta la durata dell'appalto.

Art. 15 - Decreto Legislativo 81/08

1. L'Agenzia è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con conseguente assunzione degli oneri derivanti.
2. L'Unione Montana Suol d'Aleramo, per la tutela dei lavoratori, promuove il coordinamento della salute e sicurezza (art. 26 D.lgs. 81/08); a tal fine comunica che renderà disponibile al fornitore del servizio il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per la sede d'impegno dei lavoratori.

Art. 16 – Penali

1. L'Unione Montana Suol d'Aleramo ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni volte a verificare il corretto svolgimento del servizio oggetto di affidamento.
2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
 - a) per ogni giorno di ritardo nella somministrazione del personale richiesto rispetto alla tempistica indicata nel precedente art. 5.2 sarà applicata una penale di euro 150,00;
 - b) per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del personale ritenuto non idoneo a seguito del periodo di prova rispetto alla tempistica indicata nel precedente art. 5.5 sarà applicata una penale di euro 150,00;
 - c) per ogni giorno di mancata sostituzione del personale dell'Agenzia assente per qualsiasi motivo, come previsto al precedente art. 8.8, sarà applicata una penale di euro 150,00;
 - d) per ogni giorno di mancata sostituzione del personale dell'Agenzia per i motivi di cui al precedente art. 11, sarà applicata una penale di euro 150,00.
3. La contestazione dell'addebito viene inviata tramite lettera AR o PEC all'Agenzia, invitando la stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni naturali e consecutivi.
4. Qualora l'Agenzia non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, sarà applicata la relativa penale.
5. L'applicazione della penale non preclude all'Unione Montana Suol d'Aleramo la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
6. Le penali non potranno cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'importo contrattuale. In tal caso l'Unione Montana Suol d'Aleramo potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 19.
7. L'importo derivante dall'applicazione delle penali sarà detratto dal compenso dovuto all'Agenzia ai sensi del precedente articolo 9 o dalla cauzione definitiva di cui al successivo articolo 20.

Art. 17 - Verifica di conformità del servizio

1. Il responsabile del procedimento accerterà che il servizio sia stato eseguito a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile.
2. L'Unione Montana Suol d'Aleramo con ampia e insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia

possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli c/o i servizi ove si utilizza personale dell'Agenzia. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. Nel caso il controllo operato evidenzi un inadempimento contrattuale da parte dell'Agenzia e/o del personale da questa avviato al lavoro, il Responsabile del procedimento procederà ai sensi del precedente art. 11.

Art. 18 - Attestazione di regolare esecuzione

1. L'attestazione di regolare esecuzione viene rilasciato a seguito di positiva verifica della conformità del servizio reso ai sensi del precedente art.16.

Art. 19 - Referente dell'Agenzia Aggiudicataria

1. L'Agenzia è tenuta a comunicare al responsabile del procedimento, entro tre giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, il nominativo (compreso indirizzo di posta elettronica, PEC e numero di fax) del soggetto designato proprio referente. L'Unione Montana Suol d'Aleramo farà riferimento al Referente per ogni eventuale richiesta, informazione e ogni comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Art. 20 - Risoluzione del contratto – Recesso

1. L'Unione Montana Suol d'Aleramo procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati all'Agenzia. In tale ipotesi il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti all'Agenzia assegnandogli il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Agenzia abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali. Si procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Agenzia con raccomandata A/R o a mezzo PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
 - a) fallimento dell'Appaltatore;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al successivo articolo 20;
 - c) cessione del contratto in base a quanto precisato al successivo articolo 21;
 - d) nelle ipotesi previste al precedente art. 15.
 - e) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.3 legge 13 agosto 2010, n.136;
 - f) cumulo di penali superiori al 10% dell'importo;
 - g) perdita dei requisiti di legge per svolgere il servizio oggetto di appalto;
 - h) in caso di subappalto;
 - i) nelle ipotesi previste dalla legge.
3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'Agenzia, l'Unione Montana Suol d'Aleramo si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno

partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività oggetto di appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

4. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 20.
5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Agenzia, salvo l'eventuale danno ulteriore.
6. L'Unione Montana Suol d'Aleramo si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni. In tal caso l'appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto.
7. L'Unione Montana Suol d'Aleramo si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto nelle ipotesi previste dalla legge e nelle modalità ivi indicate.

Art. 21 - Cauzione definitiva

1. All'Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto potrà essere richiesto di effettuare un deposito cauzionale pari al 2% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. In caso di presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà essere autenticata dal notaio e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.
3. L'Unione Montana Suol d'Aleramo potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 15, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte dell'Agenzia. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto dell'Unione Montana Suol d'Aleramo al risarcimento del maggior danno.

Articolo 22 - Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti - Divieto di Subappalto

1. Il Contraente non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del Contratto. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del Contraente. Resta ferma l'applicazione dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Il Contraente non può dare in subappalto l'esecuzione del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 23 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari

1. L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto relativo al presente appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione dell'Unione Montana Suol d'Aleramo e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG 7438702315 – 7645792328.

Articolo 24 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento al d.lgs. 50/2016 del 18/04/2016, alle norme vigenti in materia e al Codice civile.

Articolo 25 - Forma di manifestazione della volontà

1. Il rapporto tra l'Unione Montana Suol d'Aleramo e l'Appaltatore si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge.
2. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva o della polizza di cui al precedente articolo 20 e al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 25.
3. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.
4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere - a suo insindacabile giudizio - all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 26 - Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.

Articolo 27 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente il Foro di Alessandria.

Articolo 28 – Riferimenti

1. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia, il responsabile del procedimento è il dott. Gian Franco Ferraris, Segretario Unione Montana Suol d'Aleramo, Tel. 014457816, Fax 014457816, e-mail: info@unionemontanasuoldaleramo.it PEC: asca@cert.ruparpiemonte.it

Allegato 1: Profilo professionale di Assistente Sociale e Istruttore Amministrativo;
Allegato 2: Modello di offerta e dichiarazione cumulativa.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Dott. Gian Franco Ferraris